



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Il Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

10 ottobre 2019 n. 12

OGGETTO: *designazione di quattro componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) ex art. 12, co. 1 della l.r. 13/2016.*

Schema di decreto 09 ottobre 2019, n. 2

Il Presidente del Consiglio regionale

- VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione), che disciplina, fra l'altro, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.);
- VISTI in particolare, della l.r. 13/2016:
- l'articolo 12, ai sensi del quale:
 - *“Il Co.re.com. è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare permanente competente nonché da quattro componenti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre.”* (comma 1);
 - *“I componenti del Co.re.com. sono scelti tra soggetti che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano i necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati ed appositamente valutati, nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.”* (comma 2);
 - *“Ai fini di cui al comma 2 e ai sensi dell'articolo 6, comma 6 dello Statuto, vengono garantiti le pari opportunità e l'equilibrio tra i sessi.”* (comma 3);
 - *“Il Co.re.com. è costituito con decreto del Presidente della Regione. I componenti restano in carica cinque anni indipendentemente dalla durata della legislatura e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.”* (comma 4);
 - *“Al rinnovo del Co.re.com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio) e successive modifiche.”* (comma 5);
 - l'articolo 13, il quale prevede che:
 - *“La carica di componente del Co.re.com. è incompatibile con quella di:
 - a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale o delle giunte comunali;
 - b) presidente o componente di organi amministrativi di enti pubblici, anche non economici, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;*

- c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici;*
- d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;*
- e) dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale o dei gruppi consiliari regionali;*
- f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera d);*
- g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni relative alla televisione ed alle telecomunicazioni.” (comma 1);*
- *“I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.” (comma 2);*
- *“Non possono, inoltre, ricoprire la carica di cui al comma 1 coloro che si trovano nelle condizioni previste all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)”. (comma 3);*
- *l’articolo 35, comma 1, ai sensi del quale: “I componenti del Co.re.com., in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ... continuano ad esercitare, sino alla scadenza naturale del loro mandato, le funzioni attribuite al Co.re.com. dalla normativa vigente” (comma 1);*

ATTESO

che, per effetto del sopramenzionato articolo 35, comma 1, della l.r. 13/2016, il Co.re.com., insediatosi in data 14 marzo 2014, risulta scaduto, avendo lo stesso una durata di cinque anni;

VISTA

la determinazione 13 febbraio 2019, n. 115, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico teso ad acquisire le candidature per la designazione da parte del Consiglio regionale di quattro componenti del Co.re.com., avviso successivamente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 14 febbraio 2019, n. 14 - Supplemento n. 2 e, contestualmente, sul sito web istituzionale del Consiglio regionale;

- VISTA la nota prot. RI n. 1162 del 24 aprile 2019, con la quale la struttura amministrativa competente ha trasmesso le istanze, corredate dai curricula e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, presentate dai candidati per effetto del predetto avviso pubblico nonché la scheda di carattere generale e la tabella istruttoria relative alle candidature pervenute;
- VISTA la nota prot. RI n. 1470 del 28 maggio 2019, con la quale è stata trasmessa alla competente commissione consiliare la suddetta documentazione ai fini dell'esame istruttorio di cui all'articolo 82 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale;
- VISTA la nota prot. RU n. 16356 del 19 giugno 2019 con la quale, a seguito della nota del Presidente della competente commissione consiliare permanente prot. RU n. 15741 dell'11 giugno 2019, è stato richiesto alla competente struttura amministrativa un ulteriore supplemento istruttorio per alcune candidature;
- VISTA la nota prot. RU n. 20119 del 29 luglio 2019 con la quale la competente struttura amministrativa ha trasmesso la tabella istruttoria integrata con le risultanze dell'ulteriore supplemento istruttorio effettuato, nonché la relativa documentazione;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2019, n. 248 con la quale, nelle more dell'espletamento delle procedure di rinnovo e al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa, è stato, tra l'altro, disposto il commissariamento del Co.re.com. per un periodo non superiore a novanta giorni;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 maggio 2019, n. T00118, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario del Co.re.com. per un periodo non superiore a novanta giorni a decorrere dalla data di adozione del decreto stesso;
- CONSTATATO che, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 82, comma 1 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la competente commissione consiliare permanente non ha concluso, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione predisposta dalla competente struttura amministrativa, l'esame istruttorio delle candidature presentate;
- CONSIDERATO che l'argomento concernente la designazione di quattro componenti del Co.re.com. è stato inserito all'ordine del giorno generale del Consiglio regionale fin dalla seduta n. 36 del 3 luglio 2019;
- ATTESO che, a tutt'oggi, la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non ha calendarizzato l'argomento *de quo* tra quelli da iscrivere all'esame dell'Aula;

- VISTO il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 15 luglio 1994, n. 444 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2 che, nel caso in cui gli organi collegiali non procedano alla ricostituzione di organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici scaduti, trasferisce, sotto forma di esercizio del potere sostitutivo, ai presidenti degli stessi organi collegiali la relativa competenza;
- VISTA altresì la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio) e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che, in caso di inerzia del Consiglio regionale, trasferisce al Presidente del Consiglio regionale la competenza al rinnovo degli organi amministrativi scaduti;
- RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla designazione di quattro componenti del Co.re.com. al fine di assicurare, attraverso il successivo atto di nomina con decreto del Presidente della Regione, l'esercizio delle funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere ai sensi della l.r. 13/2016 e successive modifiche;
- ATTESO che la procedura di designazione in esame, come pure precisato nel citato avviso pubblico non si configura come di tipo concorsuale o para-concorsuale, dal momento che non è prevista una selezione o valutazione comparativa degli stessi candidati finalizzata all'attribuzione di un punteggio e alla formazione di una graduatoria di merito, bensì solo al riscontro di competenze ed esperienze in loro possesso;
- VISTE le istanze, corredate dai curricula, presentate dai candidati, nonché la richiamata tabella istruttoria integrata con le risultanze dell'ulteriore supplemento istruttorio, elaborata dalla competente struttura amministrativa;
- RITENUTO che i signori Carracino Oreste, Castagnola Iside, Giannone Federico e Giuliano Roberto Francesco siano in possesso dei necessari requisiti di competenza e esperienza di cui all'articolo 12, comma 2 della l.r. 13/2016;
- CONSIDERATO che l'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 7, comma 1, del d.lgs. 235/2012 e 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e delle cause di incompatibilità previste dagli articoli 13, comma 1, della l.r. 13/2016 e 9 e 11 del d.lgs. 39/2013, nonché delle limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9, d.l. 95/2012 e ss.mm. sono verificate prima dell'adozione del decreto di costituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

DECRETA

- a) di designare, ai fini della successiva nomina a componenti del Comitato regionale per le comunicazioni, i signori:
- 1) Carracino Oreste, nato a [REDACTED] il [REDACTED];
 - 2) Castagnola Iside, nata a [REDACTED] il [REDACTED];
 - 3) Giannone Federico, nato a [REDACTED] il [REDACTED];
 - 4) Giuliano Roberto Francesco, nato a [REDACTED] il [REDACTED];
- b) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale del Consiglio regionale;
- c) di trasmettere il presente decreto al Segretario generale e di demandare allo stesso ogni ulteriore e consequenziale adempimento.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Mauro Buschini
F.to Mauro Buschini